

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 25-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LEDDI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

GIUSEPPE CIARRAPICO

per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino
il 15 novembre 2012**

—————
Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 2012
—————

ONOREVOLI SENATORI. – In data 15 novembre 2011 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 2455/09 RG PM - n. 2427/11 RG GIP a carico del senatore Giuseppe Ciarrapico affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 22 novembre 2011 e l'ha annunciata in Aula il 29 novembre 2011.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 7 marzo, del 18 aprile e 17 luglio 2012. In data 29 maggio 2012 il senatore Giuseppe Ciarrapico ha depositato una memoria presso gli Uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta, nella seduta del 17 luglio 2012, ha definito la propria proposta per l'Aula, nel senso della sindacabilità.

* * *

La richiesta di autorizzazione formulata dal GIP presso il Tribunale di Cassino riguarda il procedimento penale nn. 2455/09 RG PM – 2427/11 RG GIP avviato nei confronti del senatore Ciarrapico per il reato di diffamazione col mezzo della stampa, in concorso con i direttori responsabili della testata in cui gli articoli sono stati pubblicati e della casa editrice proprietaria della stessa, nei confronti della giornalista Manuela Petescia.

L'ipotesi di reato emergerebbe dal contenuto di una serie di articoli pubblicati in data 18, 20 e 25 aprile, 7 maggio e 27 giugno 2009 e 13 gennaio 2010 sul giornale «Nuovo Molise Oggi». A giudizio della Procura di Cassino il contenuto di tali articoli è finalizzato «a dileggiare e ad aggredire indebitamente la reputazione della giornalista Petescia, sia per il profilo professionale, sia per il di lei patrimonio personale e morale, sia in riferimento al marito».

Gli articoli in questione non sono firmati, tranne quelli attribuiti al giornalista Di Bello e firmati con uno pseudonimo e quello siglato G.C., e quindi riferibile al senatore Ciarrapico, intitolato «Uno sciacallo frettoloso».

I restanti articoli vengono quindi ascritti alla responsabilità dei direttori responsabili.

Per quanto riguarda il senatore Ciarrapico, il capo di imputazione precisa che la sua responsabilità è individuabile nella sua qualità di «editore e *dominus* della testata giornalistica ... ed autore della direttiva diffamatoria e persecutoria di attaccare e distruggere Manuela Petescia».

Va tenuto presente che per l'articolo pubblicato in data 27 giugno 2009 intitolato «Uno sciacallo frettoloso» il Senato ha già deliberato – con riferimento ad altro procedimento penale – in data 1° febbraio 2012 nel senso della insindacabilità. Pertanto, esso non ha riguardato la nuova valutazione della Giunta sulla base del principio del «*ne bis in idem*».

La Giunta ha anche precisato che non fosse suo compito stabilire la effettiva sussistenza della direttiva «diffamatoria» da cui deriverebbe la responsabilità del senatore Ciarrapico. È opportuno segnalare al riguardo, che nel medesimo procedimento il senatore è indagato anche per il reato di vio-

lenza privata (articolo 612 del codice penale) e per quello di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale), sempre nei confronti della giornalista Manuela Petescia.

In data 29 maggio 2012 è pervenuta alla Giunta una memoria predisposta dai legali del senatore Ciarrapico nella quale si rileva, fra l'altro, che i brani giornalistici «incriminati» rientrano a pieno titolo tra le forme di esercizio delle «attività di ispezione, di divulgazione, di critica, di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento» (articolo 3, primo comma, della legge n. 140 del 2003). Infatti, gli articoli in questione devono essere considerati, per tale difesa, nel contesto di un dibattito politico che si è sviluppato a livello locale.

* * *

Occorre considerare la peculiarità del caso in esame.

La reponsabilità penale del senatore Ciarrapico è evocata infatti come mandante di un comportamento diffamatorio, nella veste di editore di una testata giornalistica e di autore di una direttiva verso il direttore responsabile e gli autori anonimi degli articoli.

Può essere utile citare alcuni precedenti. Nel caso del senatore Loreto (XIV legislatura) – il Senato, nella sua difesa dinanzi alla Corte costituzionale, ha distinto tra opinioni propriamente dette e «fatti-fonte»: questi sono i comportamenti materiali – astrattamente qualificabili come calunnia e violenza privata –, non riconducibili ad atti parlamentari tipici, né aventi la funzione di divulgarli, per la cui declaratoria di insindacabilità il giudice ricorrente ha sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte, la quale – con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 258 – ha accolto il ricorso dell'autorità giudiziaria.

La Corte infatti non ha riscontrato nessuno dei caratteri che – ai sensi della propria giurisprudenza inaugurata dalla sentenza n. 1150 del 1988 – giustificano l'applicazione della guarentigia dell'articolo 68, primo

comma, della Costituzione, cioè la corrispondenza sostanziale con un atto tipico della funzione parlamentare presentato precedentemente ovvero comunque a stretto ridosso della sua «proiezione esterna».

Anche nel caso dell'insindacabilità dichiarata dal Senato per un comportamento materiale (procedimento penale instaurato nei confronti del senatore Donato Manfroi, per avere, in qualità di sindaco del Comune di Cencenighe Agordino, nei giorni 1-2 marzo 1996, interrotto i servizi comunali, chiudendo d'autorità l'accesso al pubblico del palazzo in cui hanno sede gli uffici ed ordinando di staccare l'apparato fax), la Corte costituzionale non ha avallato la scelta del Senato, ma si è limitata a dichiarare l'improcedibilità del ricorso della Corte di appello di Venezia – sezione II penale, per meri motivi di rito (v. ordinanza n. 250 del 2004).

Sulla base di tali precedenti vi sarebbero pertanto gli estremi per restituire gli atti all'autorità giudiziaria, non essendovi luogo a deliberare.

La formulazione della normativa vigente, tuttavia, «obbliga» il magistrato a trasmettere gli atti alla camera competente quando non ritenga di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Sarebbe necessario sul punto un approfondimento, volto anche a promuovere idonee modifiche legislative, con l'obiettivo di evitare che, in futuro, la «pregiudiziale parlamentare» si presti ad atti di evidente «aggiramento» del suo scopo andando a coprire quelli che solo eufemisticamente si possono definire «fatti-fonte» e che non concernono, in effetti, la tutela delle opinioni espresse nell'ambito della funzione parlamentare.

Nella situazione data, la Giunta ha ritenuto, pertanto, di procedere all'esame di merito. Al riguardo, è stato preso atto che non sono stati evidenziati atti parlamentari tipici sui quali basare un nesso funzionale tra il contenuto degli articoli e l'attività parlamentare del senatore Ciarrapico.

La Giunta ha concluso, pertanto, nel senso di non considerare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni contenute negli articoli pubblicati in data 18, 20 e 25 aprile e 7 maggio 2009 e 13 gennaio 2010, mentre ha rilevato che sull'articolo del 27 giugno 2009 vi è già stato uno specifico pronunciamento del Senato.

* * *

In base a tali considerazioni la Giunta ha concluso affermando che le dichiarazioni attribuite al senatore Ciarrapico e contenute negli articoli pubblicati sul giornale «Nuovo Molise Oggi» in data 18, 20 e 25 aprile e 7 maggio 2009 e 13 gennaio 2010 non ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

LEDDI, *relatore*